



Bruxelles, 26 maggio 2023
(OR. en)

9742/23

LIMITE

JUR 340
COUR 15
INST 183
CODEC 951

Fascicolo interistituzionale:
2022/0906 (COD)

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti (parte seconda)/Consiglio
Oggetto:	Modifica del protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea - Orientamento generale

1. Il 30 novembre 2022 la Corte di giustizia ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 281 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), una richiesta di modifica del protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea¹. La richiesta mira, da un lato, a determinare le materie specifiche in cui il Tribunale deve essere competente, ai sensi dell'articolo 256, paragrafo 3, TFUE, a conoscere delle questioni pregiudiziali sottoposte ai sensi dell'articolo 267 TFUE e, dall'altro, a estendere l'ambito di applicazione *ratione materiae* del meccanismo di ammissione preventiva delle impugnazioni, entrato in vigore il 1° maggio 2019.
2. Il progetto di regolamento si basa sull'articolo 281, secondo comma, TFUE (procedura legislativa ordinaria).

¹ Documento 15936/22.

3. La Commissione ha espresso parere favorevole sulla richiesta della Corte di giustizia il 10 marzo 2023².
4. Il gruppo "Corte di giustizia" ha esaminato la proposta nelle riunioni del 3 febbraio, 17 marzo e 5 maggio 2023 e ha approvato il testo riportato nell'allegato della presente nota.
5. In seno al Parlamento europeo, la responsabilità principale è della commissione giuridica (JURI) ed è stata nominata relatrice la sig.ra Ilana CICUREL (Renew, FR). La relazione sarà presentata a breve.
6. Si invita il Comitato dei rappresentanti permanenti a:
 - a) confermare l'accordo sul testo dell'orientamento generale riportato nell'allegato della presente nota e
 - b) raccomandare al Consiglio di raggiungere, attraverso un punto "A" di una delle prossime sessioni, un orientamento generale sul testo che figura nell'allegato della presente nota al fine di consentire alla presidenza di condurre negoziati con il Parlamento europeo.

² Documento 7321/1/23 REV 1.

REGOLAMENTO (UE, Euratom) 2022/... DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del ...

recante modifica del protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 256, paragrafo 3, e l'articolo 281, secondo comma,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis, paragrafo 1,

vista la richiesta della Corte di giustizia del 30 novembre 2022,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Commissione europea¹,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria²,

considerando quanto segue:

¹ Parere del 10 marzo 2023 (GU C ... / non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

² Posizione del Parlamento europeo del ... [(GU ...)/(non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del

- (1) Su invito del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2015³, il 14 dicembre 2017 la Corte di giustizia ha presentato al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione su eventuali modifiche della ripartizione delle competenze in materia di pronunce pregiudiziali a norma dell'articolo 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). In tale relazione, la Corte di giustizia riteneva che, in quel momento, non occorresse proporre cambiamenti per quanto concerne il trattamento delle domande di pronuncia pregiudiziale a norma dell'articolo 267 TFUE. Tuttavia, nella medesima relazione, essa sottolineava che un successivo trasferimento al Tribunale della competenza pregiudiziale in talune materie specifiche non poteva essere escluso qualora il numero e la complessità delle domande di pronuncia pregiudiziale sottoposte alla Corte fossero diventati tali da richiedere una buona amministrazione della giustizia. Inoltre, un siffatto trasferimento è in linea con le intenzioni degli autori del trattato di Nizza, i quali miravano a rafforzare l'efficienza del sistema giurisdizionale dell'Unione prevedendo la possibilità di un coinvolgimento del Tribunale nel trattamento di tali domande.
- (2) Le statistiche della Corte di giustizia evidenziano un aumento sia del numero di cause pregiudiziali pendenti, sia della durata media di trattamento di tali cause. Tale situazione è riconducibile non solo all'elevato numero di domande di pronuncia pregiudiziale di cui la Corte di giustizia è investita annualmente, ma anche all'elevata complessità e al carattere particolarmente sensibile di un numero crescente di questioni sottoposte a tale organo giurisdizionale. Al fine di consentire alla Corte di giustizia di continuare ad assolvere la sua missione, è necessario, nell'interesse di una buona amministrazione della giustizia, avvalersi della facoltà prevista all'articolo 256, paragrafo 3, primo comma, TFUE e trasferire al Tribunale la competenza a conoscere delle questioni pregiudiziali, sottoposte ai sensi dell'articolo 267 TFUE, in materie specifiche determinate dallo statuto.

³ Articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2015/2422 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica del protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea (GU L 341 del 24.12.2015, pag. 14).

- (3) Il Tribunale è attualmente in grado di far fronte all'aumento del carico di lavoro che deriverà da tale trasferimento di competenza, grazie al raddoppio del numero dei suoi giudici e alle misure adottate nel contesto della riforma dell'architettura giurisdizionale dell'Unione derivante dal regolamento (UE, Euratom) 2015/2422 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴. Tuttavia, poiché il carico di lavoro del Tribunale è strettamente connesso all'andamento dell'attività dell'Unione, è importante fare in modo che quest'ultimo mantenga la capacità di esercitare pienamente i suoi poteri di controllo nei confronti delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione, eventualmente aumentando il suo personale.
- (4) Per motivi di certezza del diritto, è essenziale che le materie per le quali al Tribunale è conferita la competenza di pronunciarsi in via pregiudiziale siano chiaramente definite e sufficientemente distinguibili dalle altre. Inoltre, è altresì importante che per tali materie esista già un corpus giurisprudenziale consistente della Corte che possa orientare il Tribunale nell'esercizio della sua competenza di pronunciarsi in via pregiudiziale.
- (5) Le materie specifiche dovrebbero inoltre essere determinate tenendo conto della necessità di sollevare la Corte di giustizia dall'esame di un numero sufficientemente alto di cause pregiudiziali in modo che ciò abbia un impatto reale sul suo carico di lavoro.
- (6) È sulla base di tali parametri che occorre procedere alla determinazione delle materie specifiche per le quali la competenza a pronunciarsi in via pregiudiziale è conferita al Tribunale. Tenuto conto del carattere evolutivo del diritto dell'Unione, tale determinazione dovrebbe essere effettuata ricorrendo alla formulazione più utilizzata per designare tali materie specifiche, corredata da una descrizione delle loro componenti principali.

⁴ Regolamento (UE, Euratom) 2015/2422 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica del protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea (GU L 341 del 24.12.2015, pag. 14).

- (6 bis) Il sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, i diritti di accisa, il codice doganale e la classificazione tariffaria delle merci nella nomenclatura combinata soddisfano tutti i criteri summenzionati per essere classificati come materie specifiche ai sensi dell'articolo 256, paragrafo 3, primo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Tali materie specifiche sono chiaramente definite e distinguibili dalle altre. Esse vertono, attualmente, su questioni quali la determinazione della base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto o le condizioni per l'esenzione dal pagamento di tale imposta, l'interpretazione del regime generale delle accise e del quadro relativo alle accise sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sul tabacco, sui prodotti energetici e sull'elettricità, gli elementi in base ai quali i dazi all'importazione o all'esportazione sono applicati nell'ambito degli scambi di merci (la tariffa doganale comune, l'origine e il valore in dogana delle merci), le procedure di importazione e di esportazione, in quanto comprendono l'insorgenza, la determinazione e l'estinzione di un'obbligazione doganale, regimi doganali specifici, il regime di franchigie doganali, nonché l'interpretazione di voci tariffarie specifiche e i criteri per la classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata, che figura attualmente nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio⁵.
- (7) Lo stesso vale per quanto riguarda la compensazione e l'assistenza ai passeggeri in caso di ritardo o cancellazione dei servizi di trasporto o di negato imbarco ai passeggeri⁶.

⁵ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU 1987, L 256, pag. 1).

⁶ Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1); regolamento (UE) 2021/782 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (nuova versione del regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, applicabile a decorrere dal 7 giugno 2023); regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004; regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004.

- (7 bis) La situazione è identica per quanto riguarda il sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra. Tale materia specifica è, dal canto suo, attualmente disciplinata dalla direttiva 2003/87 che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione europea⁷ e dagli atti adottati sulla base di tale direttiva.
- (8) Tenendo presente il criterio sostanziale applicabile alla ripartizione della competenza pregiudiziale tra la Corte di giustizia e il Tribunale, è necessario, per motivi di certezza del diritto e di celerità, che i giudici del rinvio si astengano dal decidere quale giudice dell'Unione sia competente a conoscere delle domande di pronuncia pregiudiziale. Ogni domanda di pronuncia pregiudiziale dovrebbe pertanto essere sottoposta a un unico giudice, vale a dire la Corte di giustizia, che stabilirà, secondo le modalità che saranno precisate nel suo regolamento di procedura, se la domanda rientri esclusivamente in una o più materie specifiche definite dallo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea (lo "statuto") e, di conseguenza, se tale domanda debba essere trattata dal Tribunale. La Corte continuerà ad essere competente a statuire sulle domande di pronuncia pregiudiziale che, sebbene possano essere collegate a tali materie specifiche, riguardano anche altre materie, dal momento che l'articolo 256, paragrafo 3, primo comma, TFUE non prevede alcuna possibilità di trasferire al Tribunale la competenza pregiudiziale in materie diverse da quelle specifiche.
- (8 bis) La Corte di giustizia dovrebbe continuare ad essere competente anche quando, sebbene il quadro giuridico del procedimento principale rientri in una o più di tali materie specifiche, la domanda di pronuncia pregiudiziale solleva questioni autonome di interpretazione del diritto primario, del diritto internazionale pubblico, dei principi generali del diritto o della Carta dei diritti fondamentali.

⁷ Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

- (9) Al fine di offrire ai giudici nazionali e agli interessati di cui all'articolo 23 dello statuto le stesse garanzie offerte dalla Corte di giustizia, il Tribunale dovrebbe adottare norme procedurali equivalenti a quelle applicate dalla Corte di giustizia al trattamento delle domande di pronuncia pregiudiziale, in particolare per quanto riguarda la designazione di un avvocato generale.
- (10) Tenendo presenti le specificità dei procedimenti pregiudiziali rispetto ai ricorsi diretti per i quali il Tribunale è competente, è opportuno attribuire le domande di pronuncia pregiudiziale alle sezioni del Tribunale designate a tal fine.
- (11) Inoltre, onde preservare segnatamente la coerenza delle pronunce pregiudiziali rese dal Tribunale e nell'interesse di una buona amministrazione della giustizia, dovrebbe essere previsto un collegio giudicante di dimensioni intermedie, tra le sezioni di cinque giudici e la grande sezione.
- (12) Le statistiche della Corte evidenziano parimenti un numero elevato di impugnazioni proposte avverso le decisioni del Tribunale. Al fine di mantenere l'efficienza del procedimento di impugnazione e consentire alla Corte di giustizia di concentrarsi sulle impugnazioni che sollevano questioni di diritto rilevanti, è opportuno estendere il meccanismo di ammissione preventiva delle impugnazioni, garantendo nel contempo il rispetto dei requisiti inerenti alla tutela giurisdizionale effettiva.
- (13) In tale ottica, tale meccanismo dovrebbe essere dapprima esteso alle impugnazioni contro le decisioni del Tribunale aventi a oggetto una decisione di una commissione di ricorso indipendente di un organo, di un ufficio o di un'agenzia dell'Unione che, al 1° maggio 2019, disponeva di una siffatta commissione di ricorso indipendente, ma a cui l'articolo 58 bis dello statuto non fa ancora riferimento. Tali impugnazioni riguardano cause che sono già state esaminate due volte, inizialmente da una commissione di ricorso indipendente, poi dal Tribunale, cosicché il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva è pienamente garantito.

- (14) Il suddetto meccanismo dovrebbe essere esteso anche alle controversie relative all'esecuzione di contratti contenenti una clausola compromissoria, ai sensi dell'articolo 272 TFUE, che, nella maggior parte dei casi, si limitano a imporre al Tribunale di applicare al merito della controversia il diritto nazionale al quale fa riferimento la clausola compromissoria. Quando il Tribunale è tenuto ad applicare il diritto dell'Unione al merito della controversia, le impugnazioni proposte contro le decisioni del Tribunale pronunciate in tale materia dovrebbero essere autorizzate a procedere qualora sollevino questioni importanti per l'unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell'Unione.
- (15) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea (lo "statuto") è così modificato:

- 1) l'articolo 50 è sostituito dal seguente:

"Articolo 50

Il Tribunale si riunisce in sezioni, composte di tre o cinque giudici. I giudici eleggono nel loro ambito i presidenti delle sezioni. I presidenti delle sezioni di cinque giudici sono eletti per una durata di tre anni. Il loro mandato è rinnovabile una volta.

Il Tribunale può altresì riunirsi in grande sezione, o in sezione intermedia tra le sezioni di cinque giudici e la grande sezione, o statuire nella persona di un giudice unico.

Il regolamento di procedura disciplina la composizione delle sezioni nonché le cause e le condizioni in cui il Tribunale si riunisce in tali diversi collegi giudicanti.";

2) è inserito il seguente articolo:

"Articolo 50 ter

1. Il Tribunale è competente a conoscere delle domande di pronuncia pregiudiziale, sottoposte ai sensi dell'articolo 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che rientrino esclusivamente in una o più delle seguenti materie specifiche:

- il sistema comune d'imposta sul valore aggiunto;
- i diritti di accisa;
- il codice doganale;
- la classificazione tariffaria delle merci nella nomenclatura combinata;
- la compensazione e l'assistenza ai passeggeri in caso di ritardo o cancellazione di servizi di trasporto o di negato imbarco;
- il sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra.

2. Ogni domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta a norma dell'articolo 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea è presentata dinanzi alla Corte di giustizia. Dopo aver verificato, secondo le modalità previste nel suo regolamento di procedura, che la domanda di pronuncia pregiudiziale rientri esclusivamente in una o più materie di cui al paragrafo 1, la Corte di giustizia trasmette tale domanda al Tribunale.

3. Le domande di pronuncia pregiudiziale di cui il Tribunale conosce, ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono attribuite a sezioni designate a tale scopo secondo le modalità previste nel regolamento di procedura. In tali cause, è designato un avvocato generale, secondo le modalità previste nel regolamento di procedura.";

3) l'articolo 58 bis è sostituito dal seguente:

"Articolo 58 bis

1. L'esame delle impugnazioni proposte contro le decisioni del Tribunale aventi ad oggetto una decisione di una commissione di ricorso indipendente di uno dei seguenti organi o organismi dell'Unione è subordinato alla loro ammissione preventiva da parte della Corte di giustizia:

- a) l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale;
- b) l'Ufficio comunitario delle varietà vegetali;
- c) l'Agenzia europea per le sostanze chimiche;
- d) l'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea;
- e) l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER);
- f) il Comitato di risoluzione unico;
- g) l'Autorità bancaria europea;
- h) l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati;
- i) l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali;
- j) l'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie.

2. La procedura di cui al paragrafo 1 si applica altresì alle impugnazioni proposte contro:

– le decisioni del Tribunale aventi ad oggetto una decisione di una commissione di ricorso indipendente, istituita dopo il 1° maggio 2019 in seno ad ogni altro organo o organismo dell'Unione, che deve essere adita prima di poter proporre un ricorso dinanzi al Tribunale;

– le decisioni del Tribunale relative all'esecuzione di un contratto contenente una clausola compromissoria, ai sensi dell'articolo 272 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

3. L'impugnazione è ammessa, in tutto o in parte, secondo le modalità precisate nel regolamento di procedura, quando essa solleva una questione importante per l'unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell'Unione.

4. La decisione relativa all'ammissione o meno dell'impugnazione è motivata ed è pubblicata."

Articolo 2

1. Le domande di pronuncia pregiudiziale sottoposte ai sensi dell'articolo 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e pendenti dinanzi alla Corte di giustizia il primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono trattate dalla Corte di giustizia.

2. Le impugnazioni proposte contro le decisioni del Tribunale aventi ad oggetto una decisione di una commissione di ricorso di uno degli organi o organismi dell'Unione di cui all'articolo 58 bis, paragrafo 1, lettere da e) a j), dello statuto e quelle di cui all'articolo 58 bis, paragrafo 2, secondo trattino, dello Statuto, di cui la Corte di giustizia è investita alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non rientrano nel meccanismo di ammissione preventiva delle impugnazioni.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., il ...

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il presidente

Il presidente